

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- visto il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1975/2006;
- visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si disponeva che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvedeva con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- visto il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";
- visto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l'AGEA, approvato il 10 maggio 2012, dalla Conferenza Stato-Regioni con l'intento di favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari e SIAN regionali;

- considerato che il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
- dato che in base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- considerato che i "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale, mentre le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;
- visto che per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola;
- considerato che Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono, peraltro, "baseline" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da 1) a 5) e lettera b), punti 1), 4) e 5), del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo Sviluppo Rurale;
- visto il decreto ministeriale n. 30125/2009 che detta la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e prevede che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (OP) e garantisce attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che individua le modalità e i criteri del sistema di controllo in materia di Condizionalità;
- considerato che al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
  - la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
  - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- considerato che gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché i responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2 del richiamato regolamento (CE) n. 1122/2009;

- visto che la normativa nazionale che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari cui fanno capo gli atti A6, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C17 e C18 attribuisce alle Aziende USL la competenza sul controllo, e che, inoltre, il regolamento (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevede che l'autorità di controllo competente (enti specializzati, rappresentati dai Servizi Veterinari e dai SIAN delle USL) sia responsabile dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiamati negli Atti in argomento;
- tenuto conto che a tale proposito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 aveva approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari e dai SIAN;
- considerato che il citato protocollo di intesa trae origine dalla ravvisata opportunità, da un lato, di affidare una parte dei controlli previsti dalla condizionalità - con particolare riferimento alla zootecnia e alla sicurezza alimentare - ai Servizi Veterinari e ai SIAN delle Aziende USL, quali enti specializzati e, dall'altro, di individuare nei Servizi Veterinari Regionali i soggetti interlocutori dell'Organismo Pagatore;
- considerato che in proposito, con riferimento allo schema previsto dall'Intesa Stato-Regioni sopra richiamata, è stato predisposto uno schema di convenzione operativa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'AGEA, organismo per gli interventi in agricoltura, con sede in Roma in via Palestro n. 81, "per l'effettuazione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali nelle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico - ai sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale ai sensi del Reg (CE) 1698/2005, nonché a quelle che si avvalgono degli aiuti previsti nel settore vitivinicolo dal Reg.(CE) n. 1234/2007 ", allegato sub A alla presente deliberazione;
- ritenuto necessario, al fine di dare efficacia all'accordo in oggetto, di demandare al Dirigente della struttura competente la sottoscrizione della convenzione operativa (Allegato A), con l'AGEA, nonché all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti necessari a consentire lo svolgimento dell'attività richiamata nella convenzione medesima;
- considerato che le misure previste dai programmi di sviluppo rurale 2007 – 2013, ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 sono state prorogate al 31/12/2014;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- precisato che la proposta della presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71060004 "Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico - 1.10.02.20";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di recepire il protocollo di intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari e dai SIAN, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012;
2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, lo schema di convenzione operativa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'AGEA, organismo per gli interventi in agricoltura, (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

## **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E AGEA-ORGANISMO PAGATORE PER L'EFFETTUAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - AI SENSI DEL REG. (CE) N. 73/2009, ALLE MISURE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013, AI SENSI DEL REG. (CE) 1698/2005, ALLE MISURE LEGATE AI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITICOLO, AI SENSI DEL REG. (CE) 1234/2007.

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", in persona del dr. Mauro RUFFIER, dirigente della Struttura Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria, nell'ambito dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. .... del .....

E

L'AGEA, organismo per gli interventi in agricoltura, nella persona del Direttore dr.ssa Concetta Lo Conte, con domicilio in Roma in via Palestro n. 81,

### **Premesso che**

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi veterinari regionali e dai SIAN, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori regionali e Servizi Veterinari regionali;
- il Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune introduce per le aziende agricole l'obbligo del rispetto della "condizionalità";
- la "Condizionalità" è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO, denominati successivamente Atti) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., relativo al sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ad alcune delle misure dei programmi di sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i., estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 885/2006 relativo allo svolgimento delle attività delegate impegna il soggetto delegato a garantire l'operatività delle proprie strutture, assicurando:
  - la separazione degli incarichi;
  - le procedure scritte;
  - l'uso di check-list, secondo le modalità indicate da AGEA
  - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.
- il D.M. 1787 del 5 agosto 2004 stabilisce che l'AGEA – Organismo di Coordinamento è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (OP) e garantisce attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del Reg. (CE) n. 1122/2009;
- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - organismo di coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
  - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
  - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- AGEA Organismo Pagatore (nel seguito AGEA OP) è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente specializzato, rappresentato, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, dalle Azienda USL della Valle d'Aosta;
- la struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria del dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali è il soggetto interlocutore dell'AGEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- AGEA OP provvede annualmente alla pubblicazione delle Specifiche Tecniche dei Controlli di Condizionalità, in cui sono riportate le modalità operative dei controlli e nelle quali sono recepite le procedure operative dei controlli svolti dai Servizi Veterinari (SSVV) e dai SIAN, coerenti con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale e con quanto prescritto dal Ministero della Salute e dalla presente Convenzione Operativa;
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGEA OP per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;

- la presente Convenzione Operativa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.

**Tutto ciò premesso**

***SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE***

***Articolo 1***

***(Conferma delle Premesse)***

- Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) e l'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

***Articolo 2***

***(Finalità)***

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
  - a. le modalità di verifica e controllo del rispetto degli Atti elencati nel comma successivo da parte dei SSVV delle ASL della Regione Autonoma Valle d'Aosta, quali soggetti istituzionalmente competenti;
  - b. le modalità di trasmissione dei dati dei controlli degli Atti elencati nel comma successivo da parte da parte SSVV delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
  - c. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità;
2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i Criteri di Gestione Obbligatorie (denominati Atti) relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:
  - a. ATTO A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (Suini);
  - b. ATTO A7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 (Bovini, Bufalini);
  - c. ATTO A8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8), artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);
  - d. ATTO B10 – Divieto di detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica (Direttiva 96/22/CE);
  - e. ATTO B11 – Rintracciabilità e sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20);
  - f. ATTO B12 – Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Reg. (CE) n. 999/2001);
  - g. ATTO B13 - Lotta contro l'afta epizootica (Direttiva 85/511/CEE);

- h. ATTO B14 - Lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Direttiva 92/119/CEE);
  - i. ATTO B15 - Lotta e eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Direttiva 2000/75/CE);
  - j. ATTO C16 – Benessere animale dei Vitelli (Direttiva 2008/119/CE);
  - k. ATTO C17 – Benessere animale dei Suini (Direttiva 2008/120/CE);
  - l. ATTO C18 – Benessere animale negli allevamenti (Direttiva 98/58/CEE).
3. I criteri di applicabilità dei requisiti di “Condizionalità” elencati nel precedente comma sono definiti nell’Allegato 1 alla presente Convenzione.

### *Articolo 3*

#### *(Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)*

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all’estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1122/2009 art. 50 e seguenti, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.

Le aziende agricole, beneficiarie degli aiuti e pagamenti, per i seguenti regimi di aiuto:

- regimi di aiuto previsti dal Regolamento CE 73/2009 di cui alla cosiddetta “domanda unica”;
- Sviluppo Rurale di cui al Regolamento CE 1698/2005 e s.m.i. (Misure 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.4 e 2.2.5);
- premi e programmi di sostegno al settore vitivinicolo previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. (premi per l’estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione e sostegno alla vendemmia verde per i vigneti);

rappresentano la popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità.

2. AGEA OP mette a disposizione dei SSVV delle ASL l’insieme delle aziende con allevamenti che facciano parte della popolazione di condizionalità, come definita al precedente comma, attraverso la trasmissione di queste informazioni alla BDN dell’anagrafe zootecnica nazionale, come descritto nell’Allegato 3 alla presente Convenzione.
3. La valutazione del rischio verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute e dai servizi veterinari e SIAN dell’Azienda USL della Regione Valle d’Aosta, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l’individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione, nel rispetto degli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento.
4. L’Allegato 2 alla presente convenzione contiene l’elenco dei criteri di rischio previsti propri di ogni Direttiva o Regolamento compresi nell’elenco di cui al precedente art. 2.

Tali criteri sono aggiornati ed integrati quando necessario con modalità descritte sempre nell'allegato 2.

5. AGEA fa propria la valutazione del rischio, di cui al comma 3, e i criteri di rischio, di cui al comma 6 ed allegato 2, utilizzati dalle ASL per la selezione del campione di aziende da controllare.

#### ***Articolo 4***

##### ***(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)***

1. I Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata da AGEA OP. nella selezione del campione, sarà assicurato che tra queste ultime aziende una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione, limitatamente ai controlli relativi agli Atti A6, A7, A8, B11, C16, C17 e C18, dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) 1122/2009. Il campione sarà estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per Atto o gruppi di Atti di cui all'art. 2, in relazione alle problematiche peculiari delle programmazioni sanitarie.
2. AGEA OP e la struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria della Regione Valle d'Aosta concordano le modalità di comunicazione, dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc., in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema e per creare l'opportuna sinergia e cooperazione nel caso di aziende in comune tra i campioni estratti. Tali modalità sono descritte nell'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione) alla presente Convenzione.

#### ***Articolo 5***

##### ***(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)***

- AGEA OP e i servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
- Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra AGEA OP e i servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta, sono concordati ed utilizzati:
  - check list, parti di esse o documenti equivalenti di controllo;
  - livelli di prescrizione;
  - livelli di sanzione;
  - ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
  - modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità, reiterazione).

- AGEA OP, in accordo con AGEA-OC definisce annualmente le proprie procedure di controllo e le mette a disposizione dei servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta .
- La documentazione descritta al comma 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta, è integrata nell'Allegato 4 (Documentazione Tecnica Controlli) alla presente Convenzione.
- I servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

### **Articolo 6**

#### ***(Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli dai servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta ad AGEA OP e viceversa)***

1. Nell'Allegato 3 alla presente Convenzione sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.  
I dati saranno messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN dell'IZS di Teramo e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.  
Nel caso in cui queste funzionalità non siano ancora disponibili o non completamente attivate, per il periodo necessario alla loro attivazione, saranno utilizzati mezzi alternativi di trasmissione dei dati quali:
  - i. funzionalità di Office (formati .xls, .txt, .db) contenenti i dati sopra descritti;
  - ii. web service in via di sviluppo all'interno del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali), denominato "relazione di controllo", sarà archiviato in modalità concordata presso gli uffici dei servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione AGEA OP per le verifiche proprie o che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 54, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1122/2009 e smi. Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei servizi Veterinari e SIAN ai sensi della presente convenzione.

### **Articolo 7**

#### ***(Calcolo dell'esito di condizionalità)***

1. Sulla base dei dati dei controlli trasmessi dalla struttura competente della Regione Valle d'Aosta, AGEA OP definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.

2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di AGEA OP.
3. Il calcolo dell'esito viene svolto da AGEA OP ai sensi di quanto previsto dalla circolare dell'AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.
4. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione della struttura competente della Regione valle d'Aosta tramite accesso al Sistema Integrato di Controllo di Condizionalità (SICC) presente sul SIAN, nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.

### ***Articolo 8***

#### ***(Attività collaterali)***

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa. Tali verifica ed aggiornamento sono eseguite da un tavolo tecnico congiunto tra le Parti.
4. AGEA OP trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento, che la rende disponibile sul SIAN.
5. La struttura competente della Regione Valle d'Aosta riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell'Organismo Pagatore, dei compiti di cui all'art.2.

### ***Articolo 9***

#### ***(Gestione della Convenzione)***

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone di \_\_\_\_\_ per AGEA OP, e del dirigente della struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria per la Regione Valle d'Aosta.
2. Ai fini della corretta gestione operativa della presente Convenzione, nel caso in cui fosse necessario aggiornare elementi tecnici definiti negli allegati 1, 2, 3 e 4, i responsabili sopra indicati formalizzeranno le modifiche concordate con apposito verbale da essi sottoscritto.

### ***Articolo 10***

#### ***(Durata)***

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2014, data di conclusione del periodo di proroga della programmazione 2007-2013.
2. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle parti.

### ***Articolo 11***

#### ***(Sicurezza e riservatezza)***

1. La Regione Valle d'Aosta e AGEA OP dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.
2. Le parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

### ***Articolo 12***

#### ***(Controversie)***

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stessa, sarà demandata al Foro competente.

### ***ART. 13***

#### ***(Recesso e risoluzione)***

La Regione Valle d'Aosta può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile.

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

### ***ART. 14***

#### ***(Registrazione)***

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

La presente convenzione è redatta in carta semplice.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di Comunicazione

Allegato 4 – Documentazione Tecnica Controlli

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia originale.

Aosta, il

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA  
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA  
- Dott. Mauro RUFFIER -

Roma, il

PER AGEA – ORGANISMO PAGATORE  
IL DIRETTORE  
- Dr.ssa Concetta LO CONTE –

## **Allegato 1- Elenco requisiti di “condizionalità”**

### **Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

#### **Identificazione e registrazione degli animali**

- **Atto A6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (**Suini**);
- **Atto A7** – Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 (**Bovini, Bufalini**);
- **Atto A8** – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), artt. 3, 4 e 5 (**Ovicapri**) .;.

Per questi Atti si potrà attivare una collaborazione tra AGEA OP e servizi veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta sulla parte operativa, in quanto anche AGEA OP svolge controlli di questo tipo per i suoi compiti istituzionali (controlli ammissibilità, del tutto identici a quelli di condizionalità).

### **Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

#### **Sostanze ormonali, sicurezza alimentare, profilassi BSE, notifica malattie**

- **Atto B10** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11** – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta, eccetto che per l'Atto B11, che prevede controlli anche da parte di AGEA OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

#### **Campo Benessere Animale**

- **Atto C16** – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei servizi Veterinari dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta.

## **Allegato 2 – Criteri di selezione delle aziende**

### **Criteri di selezione delle aziende da parte dei SS.VV**

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

#### **Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

##### **Identificazione e registrazione degli animali**

**Atto A6** – La Direttiva 2008/71/CE, riguarda l'anagrafe suina ed è stata recepita con il decreto legislativo n. 200/2010 che stabilisce il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per l'anagrafe (1%), la check-list da utilizzare.

I criteri di rischio sono definiti con la nota prot. n. 12882 del 29/10/2007

**Atto A7** – Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

Con la nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA 17009 del 29/09/2011 è stata trasmessa la check list da utilizzare in corso di controllo ufficiale.

**Atto A8** – Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3. il numero minimo annuale di allevamenti di ovicaprini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

Con la nota del Ministero della Salute prot. n. DGSA 17009 del 29/09/2011 è stata trasmessa la check list da utilizzare in corso di controllo ufficiale.

#### **Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

##### **Sostanze ormonali, sicurezza alimentare, profilassi BSE, notifica malattie**

**Atto B10** – La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di

controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione.

**Atto B11** – Per quanto riguarda l'aspetto mangimi, si rimanda al **Piano Nazionale Alimentazione Animale 2012-2014** disponibile sul sito internet del Ministero della Salute nella sezione dedicata all'alimentazione animale. Per i rimanenti ambiti afferenti alla sicurezza alimentare si rimanda alla specifica normativa di settore.

**Atti B12-B15** – Relativamente a questi Atti che riguardano malattie infettive il cui controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qual volta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico. Quanto alla malattia vescicolare suina, la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli allevamenti suini con riproduttori siano sottoposti a controllo sierologico su un numero statisticamente significativo di animali stabilito dal piano approvato dalla Commissione europea. Relativamente alla *Blue Tongue*, la normativa comunitaria e nazionale prevede restrizioni nelle movimentazioni degli animali provenienti da zone soggette a restrizione.

### **Campo di condizionalità Benessere Animale**

**Atto C16** – La Direttiva 2008/119/CE concernente le norme minime di protezione dei vitelli viene attuata a livello locale in base al Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) emanato con nota ministeriale prot. 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot. 13029 del 13/07/2010 che dispone la seguente programmazione dei controlli:

- per i VITELLI A CARNE BIANCA la popolazione bersaglio è costituita da tutti gli allevamenti con un obiettivo minimo del 10% di allevamenti da controllare,
- per gli altri VITELLI NON A CARNE BIANCA la popolazione bersaglio è costituita da allevamenti con consistenza maggiore di 50 capi di cui deve essere controllato il 15%.

**Atto C17** – La Direttiva 2008/120/CE concernente le norme minime di protezione dei suini è attuata a livello locale in base al PNBA emanato con nota ministeriale prot. n. 16031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot. 13029 del 13/07/2010 che dispone la programmazione dei controlli negli allevamenti suini dove la popolazione bersaglio è costituita dagli allevamenti con consistenza maggiore di 40 capi o di 6 scrofe di cui è previsto il controllo del 10% degli allevamenti.

**Atto C18** - La Direttiva 98/58/CEE concernente le norme minime di protezione degli animali negli allevamenti è attuata a livello locale in base al PNBA emanato con nota ministeriale prot.

n. 0016031 del 04/08/2008, modificato e integrato con nota ministeriale prot 13029 del 13/07/2010 che dispone la seguente programmazione dei controlli:

### Programmazione minima dei controlli su base annuale :

SPECIE	ALLEVAMENTI	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	10%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10%
OVAIOLE	Tutti	10%
BROILER	> 500 capi	10%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	in totale 15% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	

### Validità dei criteri, modalità di aggiornamento e integrazione

La lista dei criteri di rischio evidenziati nel presente Allegato è valida per tutto il 2014. Entro il 15 febbraio di ogni anno successivo la lista dei criteri, eventualmente aggiornata o integrata, è trasmessa dalla struttura competente della Regione Valle d'Aosta ad AGEA OP e resta valida per l'intero anno solare.

Il presente Allegato viene aggiornato come indicato nell'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione.

### Documentazione relativa all'identificazione del rischio

La documentazione di identificazione del rischio è messa a disposizione di AGEA OP all'atto della firma della convenzione per l'anno 2014 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo. I criteri di rischio elaborati dalla struttura competente della Regione Valle d'Aosta sono integrati con quelli gestiti dal Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC).

## **Allegato 3 – Modalità di comunicazione**

### **Modalità di messa a disposizione dei dati del campione selezionato dai SSVV o dei piani di controllo applicati**

#### **1. Modalità di trasmissione dei dati relativi alla popolazione di riferimento per l'estrazione del campione dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali**

Attraverso la trasmissione di informazioni alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'IZS di Teramo, AGEA OP mette a disposizione dei servizi veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende con allevamenti facenti parte della popolazione di condizionalità, come definita all'art. 3, comma 1 della Convenzione Operativa.

Di seguito sono indicate le modalità operative.

#### **ANNO DI CAMPAGNA 2013 E SUCCESSIVI**

#### **1. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di AGEA OP**

Per il tramite del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC), AGEA OP trasferisce alla BDN, a disposizione dei Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, i dati relativi alle aziende della popolazione di riferimento in due momenti successivi:

- **Fase preliminare:** sono state messe a disposizione le informazioni e i dati delle aziende agricole costituenti la popolazione di condizionalità per l'anno di Campagna 2012;
- **Fase definitiva di completamento – entro il 15 luglio 2014:** sono state messe a disposizione informazioni e dati relativi alle aziende su cui è effettivamente applicabile la condizionalità nella Campagna 2014<sup>1</sup>.

La procedura per la messa a disposizione dei Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta delle informazioni suddette sarà assicurata tramite la valorizzazione del dato in BDN, effettuata secondo le modalità qui di seguito descritte:

---

<sup>1</sup> Si sottolinea che le informazioni trasmesse nella *Fase definitiva* di completamento della Campagna 2014 varranno come dati ed informazioni iniziali della *Fase preliminare* della Campagna 2015. Questo concetto è estendibile anche agli anni successivi, come di seguito evidenziato

***FASE PRELIMINARE – entro il 31 gennaio di ogni anno (per gli anni successivi al 2014)***

- 1) I dati trasmessi da AGEA OP sono incrociati con le informazioni disponibili in BDN al fine di verificare in la presenza di allevamenti nelle aziende della popolazione.

***FASE DEFINITIVA – entro il 15 luglio di ogni anno***

- 2) Le informazioni ricevute al 31 gennaio sono verificate ed eventualmente corrette ed integrate a seguito della conclusione della presentazione delle domande di aiuto e pagamento;
- 3) Elementi oggettivi di rischio, della popolazione di riferimento di condizionalità individuata definitivamente, saranno individuati con le stesse procedure indicate per la fase preliminare ed i criteri di rischio potranno essere aggiornati in relazione ai nuovi elementi registrati a sistema.

**2. Selezione del campione**

All'interno della popolazione individuata come da paragrafo precedente, i Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta effettuano le analisi di rischio basate sulle normative e sulle procedure di riferimento, che portano alla selezione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo di condizionalità nell'anno.

Tale selezione avverrà in conformità a prescritto nell'art. 4 comma 1 della presente Convenzione.

**3. Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo**

Una volta completate le operazioni di controllo, AGEA OP ed i Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta mettono a disposizione i dati relativi ai rispettivi campioni, con le stesse modalità previste per il paragrafo 2, in modo che sia possibile evidenziare anche eventuali mancati controlli.

I dati relativi alla selezione delle aziende saranno resi disponibili attraverso i servizi della BDN.

Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate e controllate, che sarà messo a disposizione in BDN, è costituito da:

1. CUAAs;
2. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
3. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
4. Atti applicabili all'azienda;
5. Atti sottoposti a controllo.

Nel caso in cui sia possibile, AGEA OP e i Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta si scambiano le informazioni relative alla programmazione dei controlli, in modo da favorire i controlli congiunti nei casi di sovrapposizione dei campioni estratti.

## **Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da SSVV e SIAN ad AGEA OP e viceversa**

### **ANNO 2014 ED ANNI SUCCESSIVI**

#### **1. Tipologia di esito**

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere classificato in tre categorie:

- a. Azienda con infrazione (negativa);
- b. Azienda con prescrizioni;
- c. Azienda senza infrazioni (positiva).

#### **2. Dati da rendere disponibili in BDN o nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare**

In funzione dell'esito dei controlli svolti, i Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, con periodicità trimestrale, mette a disposizione in BDN almeno i seguenti elementi sulle aziende controllate ai fini della condizionalità:

- CUAА azienda agricola;
- Ragione sociale;
- Codice allevamento;
- Criterio di selezione (rischio/casuale);
- Controllo a campione (si/no);
- Data di esecuzione del controllo;
- Atto/Atti sottoposto/i a controllo;
- Atti con infrazione/i;
- Atti con prescrizione;
- Elementi di infrazione riscontrati;
- Elementi di prescrizione riscontrati;
- Caratteristiche dell'infrazione/prescrizione;
- Assegnazione impegno di ripristino (si/no);
- Esecuzione impegno di ripristino (si/no - 2° controllo);
- Data del secondo controllo
- Presenza di sanzione amministrativa e/o penale (si/no)

In ogni caso le registrazioni in BDN, ovvero nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della campagna di controllo considerata.

#### **3. Trasmissione di copia dei documenti di controllo**

La struttura competente della Regione Valle d'Aosta, con periodicità trimestrale, renderà disponibili ad AGEA OP, attraverso il sistema di upload certificato predisposto su SIAN, le "relazioni di controllo", di cui all'articolo 6, punto 2 della Convenzione Operativa, relative ai controlli con esiti di "non conformità": aziende con infrazione (negative) e aziende con prescrizioni.

La struttura competente della Regione Valle d'Aosta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della campagna di controllo considerata renderà inoltre disponibili in BDN i verbali delle aziende con infrazione e delle aziende con prescrizione, comprensivi delle check-list delle aziende oggetto di controllo.

L'invio di copia della documentazione di controllo relativa alle aziende negative e di quelle con prescrizione, dovrà essere completato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello della campagna di controllo considerata.

La documentazione relativa alle aziende positive, invece, sarà conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari e SIAN dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e rese disponibili ad ogni verifica da parte di AGEA OP o delle autorità comunitarie, secondo modalità concordate.

#### **4. Tempi di messa a disposizione dei dati (VERIFICARE CON SSVV e SIAN)**

La messa a disposizione dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti sia da parte dei SSVV e SIAN che, per le proprie competenze, da parte degli OP, avverrà secondo quanto indicato nel presente allegato.

In ogni caso le registrazioni in BDN ovvero nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati sulle aziende selezionate dovrà avvenire entro e non oltre il **31 marzo anno X + 1**;

#### **5. Trasmissione di copia dei documenti di controllo**

Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: *“Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione (di controllo) è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza<sup>2</sup>, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento”*.

In forza di tale impostazione regolamentare, l'invio di copia della documentazione di controllo, relativa alle aziende negative e di quelle alle quali è stata prescritta un'azione correttiva, dovrà avvenire in maniera scalare e comunque essere completato entro il **31 maggio dell'anno X + 1**.

La documentazione relativa alle aziende positive, invece, sarà conservata presso gli uffici delle ASL o presso gli uffici delle DG competenti in materia di Sanità e Sicurezza Alimentare delle Regioni e Province autonome e rese disponibili ad ogni verifica da parte degli OP o delle autorità comunitarie, secondo modalità concordate.

---

<sup>2</sup> Vale a dire priva di infrazioni o prescrizioni (infrazioni di importanza minore).

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI/ SPECIE .....**  
 SINTESI DEI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI  NO

Codice azienda .....	Denominazione.....
Indirizzo azienda.....	Indirizzo sede legale.....
Proprietario struttura.....	/ codice fiscale.....
Proprietario degli animali.....	/ codice fiscale .....
Detentore degli animali.....	/ codice fiscale .....
Data inizio attività .....	

**LEGENDA**

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Requisito	n. totale irregolarità	n. provvedimenti adottati di conseguenza(per categoria di non conformità)		
		A	B	C
1. PERSONALE				
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)				
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)				
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO				
5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE				
6. ILLUMINAZIONE MINIMA				
7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA				
8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE				
9. MUTILAZIONI				
10. PROCEDURE D'ALLEVAMENTO				
<b>TOTALE</b>				

Data controllo.....

Firma Veterinario Controllore.....



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

REGIONE..... ASL.....  
EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO**  
**DATI ANNUALI SUINI**  
RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
( D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122)  
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda .....Ragione sociale.....

Sede allevamento.....Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali...../ codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....(Ingrasso/Riproduzione – Ciclo chiuso/Ciclo aperto/Misto)

n. totale capannoni .....n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

verri:            capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

scrofe e scrofette:capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione ..... lattinzoli:            capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

suinetti:            capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

suini all'ingrasso: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

Nell'allevamento si pratica la Fecondazione Artificiale ..... (si/no)

Responsabile dell'attuazione del Piano Aujeszky: Dott. ....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

**LEGENDA**

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative (art. 3 e allegato al D.Lgs. 53/2004)							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta/di							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
	sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, o che sono malati o feriti ecc.)							
	gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato							
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie							
	I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso);							
	SCROFE E SCROFETTE: • se necessario, sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni vengono pulite se sistemate negli stalli da parto							
	SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: • quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale • la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) • qualora necessaria, la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento • i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri • sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta • gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario							
	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme							
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata							
è presente un piano di autocontrollo /buone pratiche di allevamento								

	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente																							
4. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni																							
	è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette (in vigore in Italia dal 1° gennaio 2001)																							
	gli attacchi eventualmente utilizzati per gli altri suini non provocano lesioni e consentono ai suini di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati																							
	<p>SCROFE E SCROFETTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi</li> <li>dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito.</li> <li>gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</li> </ul>																							
	<p>LATTONZOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente</li> <li>questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</li> <li>vi è una idonea fonte di calore</li> <li>nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà</li> </ul>																							
5. SPAZIO DISPONIBILE	<p>le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:</p> <table border="1" data-bbox="617 699 1142 898"> <thead> <tr> <th>Peso vivo kg</th> <th>m<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 fino a 20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 20 fino a 30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 30 fino a 50</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 50 fino a 85</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Oltre a 85 fino a 110</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Oltre 110</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende:</i></p> <p>le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione</li> <li>2,25 mq per ciascuna scrofa</li> </ul> <p>se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>meno di sei animali le superfici libere disponibili <u>devono essere</u> aumentate del 10%;</li> <li>40 o più animali le superfici libere disponibili <u>possono essere</u> ridotte del 10 %</li> </ul> <p>nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette <u>sono</u> allevate in gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m</li> <li>se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.</li> </ul> <p><i>deroga per la aziende con meno di 10 scrofe:</i></p> <p>le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto</p>	Peso vivo kg	m <sup>2</sup>	Fino a 10	0,15	Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre a 20 fino a 30	0,30	Oltre a 30 fino a 50	0,40	Oltre a 50 fino a 85	0,55	Oltre a 85 fino a 110	0,65	Oltre 110	1,00							
Peso vivo kg	m <sup>2</sup>																							
Fino a 10	0,15																							
Oltre 10 fino a 20	0,20																							
Oltre a 20 fino a 30	0,30																							
Oltre a 30 fino a 50	0,40																							
Oltre a 50 fino a 85	0,55																							
Oltre a 85 fino a 110	0,65																							
Oltre 110	1,00																							
6. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	<p>i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali</p> <p>non vi sono spigoli taglienti o sporgenze</p> <p>la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali</li> </ul> <p><u>rumori</u> - dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi</p> <p><u>i locali di stabulazione</u> sono costruiti in modo di permettere agli animali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente</li> <li>riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali)</li> </ul> <p><u>il locale/recinto infermeria</u> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente</p>																							



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione</li> <li>• ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente</li> <li>• le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento</li> </ul>							
11. MANGIMI CONTENENTI FIBRE	per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico							
MUTILAZIONI	<p>rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 ed all'allegato al D.Lgs. 534/1992, Capitolo I, punto 8</p> <p>Sono praticate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie liscia intatta</li> <li>la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza</li> <li>il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.</li> <li>la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita</li> <li>l'apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto)</li> </ol> <p>tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (art. 5 bis) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche</p>							
	se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).</li> <li>• è necessario che vi sia documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario).</li> </ul>							
13. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)							
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti							
	<p>LATTONZOLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)</li> <li>• i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati</li> <li>• gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo</li> <li>• gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)</li> </ul>							
14. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali							
	in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto							
	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno							
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR							
<b>Totale</b>								



*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

**REGIONE**.....

**ASL**.....

EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO**

**DATI ANNUALI SPECIE**.....

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
(D.Lgs. 146/2001e successive modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda .....Ragione sociale.....

Sede allevamento.....Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali...../ codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....

n. totale capannoni .....n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale animali presenti.....(suddivisi per categorie di età) .....

capacità massima .....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

**LEGENDA**

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
4. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
5. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/di							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole							
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato							
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario							
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie							
6. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme							
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata							
	gli animali sono correttamente identificati e registrati (se previsto dalla normativa)							
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento							
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente							
7. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni							
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà							
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati							
	i recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti							
	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili							
	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato							
	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia							
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali							

	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento							
	gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità							
	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli							
	<u>È presente un locale/recinto infermeria</u> chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente							
	<u>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario							
	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo							
9. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno							
	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore							
	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime							
	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)							
	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso							
	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti							
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR							
7. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario							
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli							
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni							
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore							
8. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19							
9. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)							
	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente							
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti							
<b>Totale</b>								

DATA PRIMO CONTROLLO: COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="font-size: 8px;">Mese</td> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				2	0	1	Giorno	Mese	Anno				
			2	0	1									
Giorno	Mese	Anno												
<b>ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE</b>														
<i>da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo</i>														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; background-color: yellow; text-align: center; padding: 5px;"><b>PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> <b>SI</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> <b>NO</b></td> <td style="width: 60%; padding: 5px;">                     ...../...../.....  <i style="font-size: 8px;">data di verifica</i> </td> </tr> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 10px;">NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità</p>			<b>PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:</b>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/> <b>NO</b>	...../...../..... <i style="font-size: 8px;">data di verifica</i>								
<b>PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:</b>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/> <b>NO</b>	...../...../..... <i style="font-size: 8px;">data di verifica</i>											

DATA CONTROLLO AZIONE CORRETTIVA: COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="font-size: 8px;">Mese</td> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				2	0	1	Giorno	Mese	Anno				
			2	0	1									
Giorno	Mese	Anno												



*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

**REGIONE**.....

**ASL**.....

EXTRAPIANO SI  NO

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO  
DATI ANNUALI VITELLI**  
RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
(D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 126/2011)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda .....Ragione sociale.....  
Sede allevamento.....Sede legale.....  
Responsabile legale.....  
Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....  
Conduttore/Detentore degli animali...../ codice fiscale .....  
Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....  
Indirizzo produttivo dell'azienda.....(da carne - da latte - misto)  
n. totale capannoni .....n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....  
n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....  
n. totale dei vitelli presenti.....n. dei vitelli di età < a 8 settimane.....  
capacità massima vitelli.....  
Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

**LEGENDA**

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
10. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
11. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/di (1 volta/di se stabulati all'aperto)							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole							
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato							
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario							
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie							
12. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme							
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata							
	gli animali sono correttamente identificati e registrati							
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento							
	è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB							
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente							
13. LIBERTÀ DI MOVIMENTO	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni							
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà							
	i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi sucedanei per un periodo massimo di 1 ora							
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati							
	i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali							
	sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario							

	i recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti, le pareti divisorie non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli								
	lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno: mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e < 220Kg mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg								
9. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili								
	Gli animali tabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato								
	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia								
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali								
	i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione ogni alimento avanzato viene rimosso								
	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento								
	gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità								
	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli								
	la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata								
	è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita)								
	il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente								
	i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario								
10. ILLUMINAZIONE MINIMA	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo								
11. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno								
	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore								
	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime								
	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)								
	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso								
	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti								
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR								
14. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente								
	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario								
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli								
	i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno								
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente								
	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande								
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore								
	i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita								
	vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro								
	il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda								
	il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda								
	esiste una banca aziendale del colostro								

<p>4. TASSO DI EMOGLOBINA</p>	<p>l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli</p>							
	<p>la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl)</p>							
<p>15. MANGIMI CONTENENTI FIBRE</p>	<p>dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane)</p>							
<p>MUTILAZIONI</p>	<p>rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario</li> <li>• il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione</li> </ul>							
<p>17. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO</p>	<p>non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)</p>							
	<p>i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente</p>							
	<p>vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti</p>							
	<p>è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli</p>							
	<p>I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatizzazione ombelico esterno completa)</p>							
	<p>in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo</p>							
<p><b>Totale</b></p>								

DATA PRIMO CONTROLLO:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="font-size: 8px;">Mese</td> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table>				2	0	1	Giorno	Mese	Anno				
			2	0	1									
Giorno	Mese	Anno												
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE														
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO	FIRMA DEL CONTROLLORE													
<b>ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE</b>														
<i>da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo</i>														
<b>PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:</b>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/> <b>NO</b>												
	...../...../..... <i>data di verifica</i>													
NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità														

DATA CONTROLLO AZIONE CORRETTIVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Giorno</td> <td style="font-size: 8px;">Mese</td> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">Anno</td> </tr> </table>				2	0	1	Giorno	Mese	Anno				
			2	0	1									
Giorno	Mese	Anno												
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE														
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO	FIRMA DEL CONTROLLORE													

**CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI - CHECK LIST N°**

Bovini       Bufali       Altri Bovidi

REGIONE \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_ DISTRETTO \_\_\_\_\_

**DATI AZIENDALI**

CODICE AZIENDALE \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_  
 IT \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

DETENTORE \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

Latitudine \_\_\_\_\_  
 Longitudine..... \_\_\_\_\_

**TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO**

di cui bovini \_\_\_\_\_ di cui bufalini \_\_\_\_\_

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

- Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- Cambiamenti della situazione aziendale
- Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.
- Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai
- Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- Indagine relativa alle frodi comunitarie
- Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- Numero di animali
- Proroga alla marcatura entro 6 mesi
- Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione
- Variazioni dell'entita' dei premi

**ELEMENTI DI VERIFICA**

**VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI**

TOTALE CAPI PRESENTI IN ALLEVAMENTO (per specie)	bovini	bufalini
TOTALE CAPI CONTROLLATI - NUMEROSITA' CAMPIONE (per specie) (art. 1 del Regolamento UE 1034/2010)	bovini	bufalini

<b>Numero totale di capi privi di qualsiasi elemento d'identificazione (1)</b>	(marchi auricolari/registro aziendale/passaporto/registrazione in BDN)	<b>bovini</b>	<b>bufalini</b>
<b>Numero di capi privi di uno o più elementi d'identificazione (2)</b>	(marchi auricolari o registro aziendale o passaporto o registrazione in BDN)	<b>bovini</b>	<b>bufalini</b>
<b>VERIFICA REGISTRO AZIENDALE</b>			

**Presenza del registro d'azienda**      si       no       **(3)**

**Registro informatizzato in BDN**       **Registro informatizzato in azienda**       **Registro cartaceo**

**Incongruenze del registro d'azienda (4)**      si       —      no       **n. capi interessati**

**VERIFICA NOTIFICHE**

**Mancata notifica di nascite, decessi o spostamenti (5)**      **n. capi interessati**

**VERIFICA PASSAPORTI**

<b>Numero totale di capi privi di passaporto (6)</b>		<b>bovini</b>	<b>bufalini</b>
<b>Numero totale di capi con anomalie dei passaporti (6)</b>		<b>bovini</b>	<b>bufalini</b>
<b>TOTALE CAPI CON ANOMALIE (per specie) passaporti</b>	anomalie identificazione + anomalie registro + anomalie notifiche + anomalie	<b>bovini</b>	<b>bufalini</b>

**PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI**

<b>PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE</b>	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro .... giorni	

**L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.**

<b>SANZIONI APPLICATE</b>	Amministrativa/pecuniaria      n. capi interessati <input type="text"/>
Blocco movimentazioni      n. capi interessati <input type="text"/>	Sequestro capi      n. capi interessati <input type="text"/>
Altro: ..... <input type="text"/>	Abbattimento capi      n. capi interessati <input type="text"/>

**NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE .....**

**NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE.....**

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo e tecnica produttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. **In Allegato 1:** legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione. **In Allegato 2:** Tabella in cui trascrivere i codici delle marche auricolari degli eventuali capi in anomalia. **In Allegato 3:** Tabella di verifica dell'esecuzione delle Prescrizioni/Azioni correttive assegnate all'allevatore.

ALLEGATO 1 - LEGENDA

<b>1 - Mancata identificazione degli animali</b>
I10-Identificazione dell'animale mancante
<b>2 - Irregolare identificazione dei capi</b>
I11-Identificazione dell'animale non corretta
<b>3 - Presenza/assenza del registro d'azienda</b>
I20-Registro di stalla mancante
<b>4 - Incongruenze nel registro d'azienda</b>
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
<b>5 - Mancata notifica di nascite, decessi o spostamenti</b>
I41-Mancata notifica alla banca dati della morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso
I32-Mancato invio cedola identificativa entro 7 giorni dall'applicazione della marca
I36-Mancato invio del passaporto entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I50-Mancata presentazione entro 2 giorni della denuncia di furto o smarrimento del passaporto, dei marchi auricolari
I60-Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo (nel caso il detentore operi autonomamente in bdn)
I70-Azienda/allevamento non registrato in BDN
<b>6 - Anomalie dei passaporti</b>
I30-Passaporto del capo mancante
I31-Passaporto del capo non corretto
I33-Trasmisione cedola identificativa incompleta
I34-Movimentazione di animali sprovvisti di passaporto
I35-Movimentazione di animali con meno di 4 settimane sprovvisti di cedola identificativa
I37-Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo di ciascun animale in azienda

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA

DATA DI NASCITA			CODICE MARCA AURICOLARE DI IDENTIFICAZIONE DEI CAPI CON IRREGOLARITA'	CODICE ANOMALIA
Giorno	Mese	Anno		Riportare i codici corrispondenti alle anomalie riscontrate


DATA PRIMO CONTROLLO:

Giorno      Mese      Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO  FIRMA DEL CONTROLLORE

**ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE**

*da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo*

**PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:**  **SI**  **NO** ...../...../.....  
data di verifica

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO AZIONE CORRETTIVA:

Giorno      Mese      Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO  FIRMA DEL CONTROLLORE

**CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI - CHECK LIST N°**

Ovini       Caprini

REGIONE \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_ DISTRETTO \_\_\_\_\_

**DATI AZIENDALI**

CODICE AZIENDALE \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_  
 IT | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

DETENTORE \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

Latitudine          Longitudine

**TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO**

di cui ovini       di cui caprini

**Totale capi risultanti al censimento annuale (ultimo censimento anno.....)**

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

Mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale

Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria

Cambiamenti della situazione aziendale

Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.

Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai

Indagine relativa all'igiene degli allevamenti

Indagine relativa alle frodi comunitarie

Infrazioni riscontrate negli anni precedenti

Numero di animali

<b>Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione</b>		
<input type="checkbox"/>		
<b>Variazioni dell'entità dei premi</b>		
<b>ELEMENTI DI VERIFICA</b>		
<b>VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI</b>		
TOTALE CAPI PRESENTI IN ALLEVAMENTO (per specie)	ovini	caprini
TOTALE CAPI CONTROLLATI - NUMEROSITA' CAMPIONE (per specie) 5 del Regolamento 1505/2006	(art. ovini	caprini
Numero totale di capi privi di identificazione (1)	ovini	caprini
Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)	ovini	caprini
<b>VERIFICA REGISTRO AZIENDALE</b>		
Presenza del registro d'azienda (3) <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no		
Registro informatizzato in BDN <input type="radio"/> Registro informatizzato in azienda <input type="radio"/> Registro cartaceo		
Incongruenze del registro d'azienda (4) <input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	n. capi interessati <input style="width: 50px;" type="text"/>	
<b>VERIFICA NOTIFICHE</b>		
Mancata notifica delle movimentazioni (5)	n. capi interessati <input style="width: 50px;" type="text"/>	
TOTALE CAPI CON ANOMALIE (per specie) anomalie identificazione + anomalie registro + anomalie notifiche	ovini	caprini
<b>PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI</b>		
<b>PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE</b>	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ..... giorni		
<b>L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.</b>		
<b>SANZIONI APPLICATE</b>	Amministrativa/pecuniaria n. capi <input style="width: 50px;" type="text"/> interessati	
Blocco movimentazioni n. capi interessati <input style="width: 50px;" type="text"/>	Sequestro capi n. capi <input style="width: 50px;" type="text"/> interessati	
Altro..... <input style="width: 50px;" type="text"/>		
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE</b>		

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE
NOTE PER LA COMPILAZIONE
<p>Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda, e la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda.</p> <p><b>In Allegato 1:</b> legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione. <b>In Allegato 2:</b> Tabella in cui trascrivere i codici identificativi individuali degli eventuali capi in anomalia. <b>In Allegato 3:</b> Tabella di verifica dell'esecuzione di Prescrizioni / Azioni correttive assegnate all'allevatore</p>

ALLEGATO 1 - LEGENDA
<b>1- Mancata identificazione degli animali</b>
I10-Identificazione dell'animale mancante
<b>2- Irregolare identificazione dei capi</b>
I11-Identificazione dell'animale non corretta
<b>3- Presenza/assenza del registro d'azienda</b>
I20-Registro di stalla mancante
<b>4- Incongruenze nel registro d'azienda</b>
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
<b>5- Mancata notifica delle movimentazioni</b>
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I70-Azienda/allevamento non registrato in BDN

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA			
DATA DI NASCITA	<small>SS</small> <small>SS</small> <small>SS</small> <small>SS</small>	CODICE DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DEI CAPI CON IRREGOLARITA' (Marca auricolare/identificativo elettronico/tatuaggio)	CODICE ANOMALIA

Giorno	Mese	Anno	Riportare i codici corrispondenti alle anomalie riscontrate	

DATA PRIMO CONTROLLO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno	2 0 1
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE	<input type="text"/>			
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO			FIRMA DEL CONTROLLORE	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE**

*da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo*

**PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:**  SI  NO  ...../...../.....  
data di verifica

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO AZIONI CORRETTIVE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno	2 0 1
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE	<input type="text"/>			
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO			FIRMA DEL CONTROLLORE	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI - CHECK LIST N°**

Maiali  Cinghiali

REGIONE  ASL  DISTRETTO

**DATI AZIENDALI**

CODICE AZIENDALE  DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE  PROV.  C.A.P.

PROPRIETARIO  CODICE FISCALE  TELEFONO

DETENTORE  CODICE FISCALE  TELEFONO

Latitudine  Longitudine

**TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO**

Totale capi risultanti al censimento annuale (ultimo censimento anno.....)

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

- Mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale
- Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- Cambiamenti della situazione aziendale
- Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.
- Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai
- Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- Indagine relativa alle frodi comunitarie
- Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- Numero di animali
- Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
- Variazioni dell'entità dei premi

**ELEMENTI DI VERIFICA**

**VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI**

TOTALE CAPI CONTROLLATI	maiali	cinghiali
Numero totale di capi privi di identificazione (1)	maiali	cinghiali

<b>Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)</b>	maiali	cinghiali
---	--------	-----------

**VERIFICA REGISTRO AZIENDALE**

<b>Presenza del registro d'azienda (3)</b>	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no
--	---

<b>Registro informatizzato in BDN</b>	<input type="radio"/>	<b>Registro informatizzato in azienda</b>	<input type="radio"/>
<b>Registro cartaceo</b>			

<b>Incongruenze del registro d'azienda (3)</b>	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	n. capi interessati	<input type="text"/>
--	---	---------------------	----------------------

**VERIFICA NOTIFICHE**

<b>Mancata notifica delle movimentazioni (4)</b>	n. capi interessati	<input type="text"/>
--	---------------------	----------------------

<b>TOTALE CAPI CON ANOMALIE</b> identificazione + anomalie registro + anomalie notifiche	anomalie	maiali	cinghiali
---	----------	--------	-----------

**PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI**

<b>PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE</b>	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ..... giorni	

L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.

<b>SANZIONI APPLICATE</b>	Amministrativa/pecuniaria	n. capi interessati	<input type="text"/>
---------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

Blocco movimentazioni	n. capi interessati	<input type="text"/>	Sequestro capi	n. capi interessati	<input type="text"/>
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------	---------------------	----------------------

Altro.....

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda e inoltre la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda. **In Allegato 1:** legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione. **In Allegato 2:** Tabella in cui trascrivere i codici di identificazione degli eventuali capi in anomalia. **In Allegato 3:** Tabella di verifica dell'esecuzione delle Prescrizioni/Azioni correttive assegnate all'allevatore.

**ALLEGATO 1 - LEGENDA**

<b>1 - Mancata identificazione degli animali</b>
I10-Identificazione dell'animale mancante
<b>2 - Irregolare identificazione dei capi</b>
I11-Identificazione dell'animale non corretta
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
<b>3 - Incongruenze del registro d'azienda</b>
I20-Registro di stalla mancante
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
<b>4 - Mancata notifica delle movimentazioni</b>
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I70-Azienda/allevamento non registrato presso ASL

**ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA**

DATA DI NASCITA			SESSO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEI CAPI CON IRREGOLARITA'	CODICE ANOMALIA
Giorno	Mese	Anno			Riportare i codici corrispondenti alle anomalie riscontrate

DATA PRIMO CONTROLLO:

Giorno      Mese      Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO       FIRMA DEL CONTROLLORE

**ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE**

*da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo*

**PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:**       **SI**       **NO**      ...../...../.....

data di verifica

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO AZIONI CORRETTIVE:

Giorno      Mese      Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO       FIRMA DEL CONTROLLORE

CUAA	RAGIONE SOCIALE	DOMANDA (N.)
<b>ORGANISMO PAGATORE</b> Indirizzo Organismo Pagatore _____ Logo OPR _____ Mod ReCo_11VET _____		
<b>CAMPAGNA</b> _____ Codice Aziendale _____		
<b>CHECK LIST CONTROLLO CONDIZIONALITA'</b>		
<b>ATTO B11 - Sicurezza Alimentare</b>		
<b>QUADRO 0 - TIPOLOGIA PRODUZIONE</b>		
[ A ]	Produzioni animali	[ C ] Produzione uova
[ B ]	Produzione latte	[ D ] Produzione mangimi o alimenti per animali
<b>QUADRO 1A - ELEMENTI DI CONTROLLO</b>		
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Impiego in azienda di mangimi medicati (distinguibili-etichettati)
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Stoccaggio separato dei mangimi medicati (distinguibili-etichettati) dai mangimi non medicati
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Acquisto da parte dell'azienda di mangimi e/o foraggi
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza di documenti/registrazioni dai quali identificare facilmente i fornitori di alimenti per animali compresi additivi e premiscele di additivi, eventuale uso di semente OGM
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Aggiornamento delle registrazioni previste
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Introduzione di animali per i quali è prevista certificazione sanitaria
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza della certificazione sanitaria
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Corretta tenuta delle segnalazioni/analisi dei controlli effettuati sugli animali o sui loro prodotti
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Utilizzo di farmaci che richiedono prescrizione veterinaria
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza della prescrizione veterinaria
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Necessità della presenza del registro dei trattamenti veterinari
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza del registro dei trattamenti veterinari
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Puntuale registrazione dei trattamenti veterinari eseguiti e ordinata tenuta delle prescrizioni e delle fatture di acquisto
<u>SI</u>	<u>NO</u>	Rispetto modalità di prescrizione, somministrazione e utilizzo terapeutico/zootecnico di sostanze (artt. 4-5 DLGS 158/06)

**SI** **NO** Rispetto di appropriati tempi di attesa nell'utilizzo di farmaci veterinari

<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>Azienda produce latte crudo/latte alimentare</b>
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza registro delle vendite dirette e/o delle consegne del latte (solo bovini)
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Aggiornamento del registro delle vendite dirette e/o delle consegne
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Idoneità dell'operatore, in caso di non conformità del latte, di avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne immediatamente le autorità competenti
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza di un sistema di identificazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati o feriti
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Azienda ufficialmente indenne da brucellosi/tubercolosi
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Utilizzo latte previo trattamento termico per produzione formaggi con periodo maturazione superiore a 2 mesi
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza di locali, impianti, attrezzature di mungitura e stoccaggio idonei a prevenire la contaminazione del latte
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Locali protetti da infestanti e/o parassiti
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Presenza di animali alla mungitura adeguatamente puliti
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Protezione del latte prodotto da contaminazioni
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene da parte del personale
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Disponibilità delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfestazione degli impianti/attrezzature
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Rispetto delle modalità di refrigerazione per lo stoccaggio del latte
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Trasformazione del latte entro 2 ore OPPURE rispetto di particolari "protocolli (es. Grana Padano)"

<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>Azienda produce uova</b>
<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	Corretto stoccaggio delle uova

**QUADRO 2 - INDICI DI VERIFICA - PORTATA**

Sempre considerata di livello medio.

**QUADRO 3 - INDICI DI VERIFICA - GRAVITA**

<u>1</u>	Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni/ documentazioni previste	<u>3</u>	Assenza locali, depositi, luoghi idonei ad evitare contaminazione
<u>2</u>	Assenza delle documentazioni/registrazioni previste	<u>4</u>	Modalità stoccaggio non idonee ad evitare contaminazione

<b>Classi di violazione:</b>	
<b>Bassa:</b>	rilevazione del parametro 1
<b>Media:</b>	rilevazione del parametro 4
<b>Alta:</b>	rilevazione del parametro 2 o del parametro 3

**QUADRO 4 - INDICI DI VERIFICA - DURATA**

Sempre considerata di livello medio.

Livello alto nel caso siano riscontrate carenze di tipo strutturale.

**QUADRO 3A - GRAVITA' - azienda produttrice di latte crudo/latte alimentare**

1	Mancato rispetto delle condizioni igieniche dei locali	3	Mancato rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione
2	Assenza della certificazione come allevamento esente da brucellosi/tubercolosi	4	Personale non adeguatamente preparato

<b>Classi di violazione:</b>	
<b>Bassa:</b>	rilevazione del parametro 3
<b>Media:</b>	rilevazione del parametro 1
<b>Alta:</b>	rilevazione del parametro 2 o del parametro 3

**QUADRO 3B - GRAVITA' - azienda produttrice di uova**

Portata, gravità e durata di livello medio

**QUADRO 5 - INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE**

[ ]	Assenza delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati
[ ]	Mancata separazione dei mangimi medicati dai mangimi non medicati

**NOTE:**

DATA CONTROLLO:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">gg</td> <td style="font-size: 8px;">mese</td> <td style="font-size: 8px;">anno</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				2	0	0	gg	mese	anno				FIRMA CONTROLLORE/I
			2	0	0									
gg	mese	anno												
		FIRMA CONTROLLORE/I												

**ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE**

*da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo*

**PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:**

**SI**

**NO**

...../...../.....

*data di verifica*

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO AZIONE CORRETTIVA:

2 0 1  
Giorno Mese Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO /SUINI**

SINTESI DEI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI  NO

Codice azienda .....Denominazione.....  
 Indirizzo azienda.....Indirizzo sede legale.....  
 Proprietario struttura...../ codice fiscale.....  
 Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....  
 Detentore ...../ codice fiscale .....  
 Data di costruzione o di inizio attività .....Data dell'ultima ristrutturazione .....  
 Tipologia produttiva .....(allev., stalla sosta, fiera /mercato, centro raccolta, punto di sosta, centro mat. genetico)  
 Orientamento produttivo .....(Da ingrasso/Ingrasso/Riproduzione)  
 Tecnica produttiva .....(Ciclo chiuso/Ciclo aperto)  
 Modalità di allevamento ..... (Stabulato/Semibrado)  
 n. totale capannoni .....n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....  
 n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....  
 verri: capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....  
 scrofe e scrofette:capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione ..... lattonzoli:  
 capacità massima ..... presenti all'atto dell'ispezione .....

LEGENDA	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>Categorie delle non conformità</b>	
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata
<b>Requisito</b>	<b>n. totale irregolarità</b> <b>n. provvedimenti adottati di conseguenza(per categoria di non</b>

		conformità)		
		A	B	C
11. PERSONALE				
12. ISPEZIONE (Controllo degli animali)				
13. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)				
14. LIBERTA' DI MOVIMENTO				
15. SPAZIO DISPONIBILE				
16. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE				
17. ILLUMINAZIONE MINIMA				
18. PAVIMENTAZIONI				
19. MATERIALE MANIPOLABILE				
20. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE				
21. MANGIMI CONTENENTI FIBRE				
22. MUTILAZIONI				
23. PROCEDURE D'ALLEVAMENTO				
24. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA				
<b>TOTALE</b>				

Data controllo.....

Firma Veterinario Controllore.....